

Studio Legale

TRIBUNALE DI TREVISO

G.U. Dr. Bruno Casciarri

* * *

Nel procedimento n. [redacted] promosso dalla

[redacted]

- Avv. ti [redacted] i, [redacted] -

contro

[redacted]

- [redacted] -

e nei confronti della

[redacted]

- contumace -

in punto a: accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548, c.p.c..

* * *

**FOGLIO DI CONCLUSIONI DA FAR PARTE
INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL 12
NOVEMBRE 2013 PER LA [redacted]**

La difesa della [redacted] rassegna le proprie conclusioni insistendo affinché all'Ecc.mo Tribunale di Treviso piaccia, *rejectis contrariis*, accertare e dichiarare che la [redacted] è debitrice nei confronti della [redacted] della somma di € 12.000,00, quale residuo capitale sociale sottoscritto e non versato.

Con condanna all'intergrale refusione delle spese processuali ed al rimborso dei compensi professionali.

[redacted]

IL G. U.
2

[REDACTED]

[REDACTED]

TRIBUNALE DI TREVISO
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

COPIA UFFICIO

per [REDACTED] con gli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED]

nella causa introdotta con atto di citazione ex art. [REDACTED] cpc da

[REDACTED] con gli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED]

Il terzo pignorato prende le seguenti

CONCLUSIONI



Nel merito: respingere la domanda avversaria. Spese rifuse.

Pordenone - Treviso, il 12.11.2013

Avv. [REDACTED]



Avv. [REDACTED]



IL SE

-TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
A NORMA DELL'ART. 281 sexies CPC

SENT. N. 2073/13
DEP. N. 12/M/13
N. [redacted] Con
N. [redacted] Cron
N. [redacted] Rep.

Avanti al Giudice Unico, dott. Bruno Casciarri,

nella causa nr. [redacted] promossa

da
[redacted] con l'avv.ti. [redacted], [redacted]
[redacted]

Attrice

contro
[redacted], con gli avv.ti [redacted] e [redacted]
[redacted]

Convenuta

[redacted]
Convenuta contumace

Oggi 12/11/2013 alle ore 11,20 sono comparsi:

- l'avv. [redacted] per l'attrice
- l'avv. [redacted] per la convenuta [redacted]

Nessuno compare per la convenuta [redacted]

I difensori si riportano al contenuto delle memorie difensive agli atti e
precisa le conclusioni come segue:
per l'attrice da foglio che viene allegato;
per la convenuta come da foglio depositato in data 7-11-2013.

Il Tribunale si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa,
successivamente alla presenza dei procuratori delle parti costituite viene
data lettura della sentenza di seguito redatta a norma dell'art. 281 sexies
CPC.

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC

██████████ Srl agisce nei confronti di ██████████ per accertare a norma dell'art. 548 cpc che quest'ultima è debitrice alla data del pignoramento presso terzi di ██████████ per l'importo di E. 12.000,00 (inizialmente la domanda era per E. 40.000,00) a titolo di conferimenti non versati.

Deduce che ██████████ è socia di Ingarano per la quota di nominali E. 66.666,66 e che a seguito del pignoramento del 29-5-2012 aveva dichiarato con raccomandata 5-9-2012 a norma dell'art. 547 cpc di nulla dovere alla Ingarano.

La convenuta ██████████ resiste in giudizio eccependo che trattandosi di decimi non richiamati dall'amministratore a norma dell'art. 2466 cc. "...i soci, tecnicamente, non hanno alcun "debito" (tanto meno liquido, certo ed esigibile) nei confronti della società per il capitale sottoscritto..." e che, in ogni caso, l'importo ancora dovuto è pari a E. 12.000,00 e non 40.000,00 come erroneamente indicato dall'attrice

Il primo assunto non può essere condiviso.

I soci con l'atto costitutivo si impegnano a conferire il capitale sociale (capitale sottoscritto) e devono contestualmente versare almeno il 25%



(capitale versato) o stipulare una polizza di assicurazione o una fideiussione (art. 2464 cc.).

Il patrimonio sociale, che costituisce la garanzia dei creditori a norma dell'art. 2740 cc., è dato inizialmente dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci.

Diversa è la nozione di capitale sociale, entità numerica che esprime il valore dei conferimenti risultante dall'atto costitutivo, con funzione vincolistica, indicando il valore delle attività che i soci si sono impegnati e non distrarre dall'attività di impresa, e con funzione organizzativa, quale termine di riferimento per verificare se la società ha conseguito utili o perdite.

Il fatto che i conferimenti non siano stati interamente richiamati non muta la natura di credito costituente posta attiva della società.

Questa conclusione trova conferma nel disposto dell'art. 2424 cc. che nel disciplinare in contenuto dello stato patrimoniale pone quale prima voce dell'attivo sub A) *“i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata”*.

Ciò significa che i conferimenti anche per la parte non richiamata costituiscono a tutti gli effetti crediti che vanno a integrare il patrimonio della società.




La diffida inviata dagli amministratori costituisce il presupposto perché possa essere intrapresa l'azione per il recupero delle somme o il procedimento di vendita della quota del socio moroso.

Il mancato richiamo dei conferimenti non impedisce il pignoramento del credito essendo principio pacifico che anche i crediti inesigibile sono passibili di esecuzione (v. Cass. Sez. 3, sentenza n. 5235 del 15/03/2004 (Rv. 571141)

“ La esigibilità del credito non è a condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, sicché l'espropriazione presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (per via di assegnazione o di vendita e successiva aggiudicazione) concretamente prospettabile nel momento della assegnazione (nella specie, il credito indennitario insorto al momento del sinistro, con esigibilità condizionata all'espletanda procedura d'avaria prevista nel contratto di assicurazione”.

In senso conforme: N. 13021 del 1992 Rv. 479956, N. 6206 del 1994 Rv. 487241, N. 1049 del 1998 Rv. 512156.)

Deve poi rilevarsi che nella dichiarazione di credito che ha dato origine al presente procedimento la convenuta [REDACTED] dichiarava di nulla dovere e non che il credito era allo stato inesigibile per mancato richiamo dei



conferimenti ancora dovuti (peraltro condizione meramente potestativa dipendente dalla stessa debitrice).

Ne consegue che la domanda dell'attrice di accertamento che [REDACTED] Srl è debitrice alla data del pignoramento presso terzi (29-5-2012) nei confronti di [REDACTED] Srl della somma di E. 12.000,00 deve essere accolta.

In ragione della soccombenza, la sola [REDACTED] ([REDACTED] Srl è litisconsorte necessario e nei suoi confronti l'attrice non ha svolto domande) deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (con quantificazione del compenso su valori prossimi ai valori medi della tabella A del Decreto 140\2012).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata, rigettata ogni diversa eccezione, istanza e domanda, così provvede:

- I) in accoglimento della domanda attorea, accerta che [REDACTED] Srl è debitrice nei confronti di [REDACTED] della somma di E. 12.000,00 alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi del 29-5-2012;
- II) condanna [REDACTED] alla rifusione a favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in complessivi E. 2.458,00 (di cui E. 2.000,00 per competenze ed E. 458,00 per spese es.), oltre CPA e IVA.;



III) fissa il termine perentorio del 13-2-2014 per la prosecuzione del
processo esecutivo

Treviso, li 12 novembre 2013

IL GIUDICE

-dott. Bruno Casciarri-

Depositato in Cancelleria

il 12/11/13

IL CANCELLIERE (L. 3)
Serena BACCOLINI

IL CANCELLIERE
S.